

Fano, lì 20.04.2026

*A tutte le Aziende interessate
loro sedi*

CIRCOLARE N. 7/2026

OGGETTO: LEGGE ANNUALE PER LE PMI - Analisi delle novità in materia di lavoro

La Legge n. 34/2026 in vigore dal 7 aprile 2026 introduce misure che impattano direttamente sulla gestione del personale, con un particolare approfondimento sulla disciplina della salute e sicurezza nel lavoro agile.

PART-TIME AGEVOLATO PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE

La norma prevede un regime sperimentale per gli anni 2026 e 2027, limitata a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, volto a favorire l'uscita flessibile dei lavoratori senior e l'ingresso di giovani risorse.

In sintesi riportiamo i requisiti per accedere alla misura:

- aziende private che occupano fino a **50 dipendenti**.
- dipendenti a tempo pieno e indeterminato che matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro il **1° gennaio 2028** con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996.
- riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il **25% e il 50%**.
- L'azienda deve procedere contestualmente all'**assunzione a tempo pieno e indeterminato** di un giovane di età non superiore a **34 anni**.

L'agevolazione per il lavoratore consiste:

- in un esonero del **100% dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore** sulla retribuzione effettiva (limite esonero annuo di 3.000 €).
- nel riconoscimento della **contribuzione figurativa** per la quota di retribuzione non percepita, garantendo l'invarianza del trattamento pensionistico futuro.

SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE (SMART WORKING) FOCUS: INFORMATIVA

La Legge 34/2026 interviene in modo puntuale sul D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) per regolamentare gli obblighi datoriali quando la prestazione lavorativa si svolge in ambienti non sotto la disponibilità giuridica dell'azienda.

Per l'attività prestata in modalità agile, il datore di lavoro garantisce l'assolvimento degli obblighi di sicurezza tramite la consegna, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al RLS, di un'**informativa scritta che**:

- deve individuare i rischi generali e i rischi specifici legati alla modalità di lavoro all'esterno dei locali aziendali.
- deve porre specifica attenzione ai rischi connessi all'utilizzo dei videotermini.

Il lavoratore agile è tenuto per legge a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi della prestazione all'esterno.

La legge modifica l'apparato sanzionatorio del Testo Unico Sicurezza (Art. 55).

La violazione dell'obbligo informativo annuale di cui sopra comporta ora l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- arresto da due a quattro mesi;
- ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96.

FORMAZIONE E CASSA INTEGRAZIONE

- La formazione in materia di salute e sicurezza **deve avvenire anche in occasione** dei periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione che di riduzione dell'orario di lavoro.
- Viene specificato che la decadenza dai trattamenti di integrazione salariale può avvenire nei confronti del lavoratore anche in caso di rifiuto o di frequenza irregolare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento

Cordiali saluti

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*